

La Comunità Montana ha il compito di definire il progetto di sviluppo e di promuovere la costituzione di tale struttura a cui saranno chiamati a far parte i Comuni interessati all'ambito territoriale di intervento di piano. Esplicitando l'ipotesi regionale contenuta nei progetti-obiettivo; relativa alla costituzione di una «agenzia» turistica, ed approfondendo tale indicazione in rapporto ai ruoli, alle istituzioni, al tipo di attività che sarà chiamata a svolgere, si identifica, come forma più adeguata una *Società per Azioni* fra i Comuni della Comunità ed eventuali forme associate di utenza turistica.

La necessità, in sostanza, è quella di realizzare una struttura economica di tipo aziendale, diretta dall'Ente pubblico, che funzioni realizzando per i Comuni quelle utilità economiche e sociali che si sostanziano riequilibrando il rapporto fra organizzatore dell'attività, utenza e pubblica amministrazione: una struttura economica di tipo aziendale con capacità di orientare i capitali pubblici e privati per investimenti sul territorio produttivi fra la collettività.

La Comunità Montana svolge un ruolo istituzionale di programmazione, mentre i Comuni sono chiamati a svolgere un ruolo gestionale. D'altra parte né la Comunità né un puro e semplice Consorzio di Comuni possono configurare una struttura atta a perseguire lo scopo di realizzare quel profitto aziendale che dovrà essere ripartito e reinvestito, in forma pubblica, nel territorio. La struttura più adeguata è perciò una *Società per Azioni, con quote azionarie sottoscritte dai singoli partecipanti, cioè dai Comuni e da eventuali forme di utenza turistica associata.*

Alla Società per Azioni, nell'ambito del piano elaborato dalla Comunità Montana, spetterà il compito di:

— definire la priorità delle opere da realizzare;

— programmare le medesime;

— elaborare i piani finanziari;

— ricercare le forze di gestione (PP.SS., forme associate di base, imprenditori privati);

— svolgere un ruolo promozionale, pubblicizzando l'offerta turistica sociale.

I componenti della Società saranno pertanto i Comuni della Comunità ed eventuali forme di utenza turistica associata.

Si ritiene che i Comuni della Comunità Montana dovranno partecipare alla Società con quote azionarie paritetiche. (Ove un Comune volesse recedere, previo assenso degli altri soci azionari della Società, il suo pacchetto azionario sarà ripartito in parti uguali tra gli altri restanti azionisti).

È importante che, in caso di presenza nella Società di altri soci, oltre ai Comuni, è a questi ultimi che andrà, in ogni

caso, complessivamente, la maggioranza del pacchetto azionario. In sostanza, al livello costitutivo, fanno parte della Società gli Enti e gli Organismi che perseguono fini di profitto sociale, mentre gli attori che perseguono fini di profitto aziendale (PP.SS., imprenditoria privata, forme associate di base) sono aggregabili alla Società per mezzo di convenzioni.

Tutti i Comuni facenti parte della Società sottoscrivono una medesima quota sociale, la più ampia possibile, che costituisce il capitale sociale a cui va aggiunto il capitale che la *Regione dovrà elargire alla Società quale fondo di dotazione.*

La quota sociale spettante ai Comuni si qualifica come atto responsabile limitato all'accesso ed alla costituzione della Società, mentre il fondo di dotazione è misurato alle qualità, alle caratteristiche ed ai tempi del programma da realizzare.

Al di fuori del fondo di dotazione, tutto il flusso finanziario relativo agli incentivi, ai contributi regionali, al credito agevolato inerenti la realizzazione del programma nel settore turistico dovrà essere diretto dalla Regione alla Società secondo i canali tradizionali. (Legge di finanziamento e bilancio regionale).

All'uopo, in coerenza con quanto proposto, va rilevato che la Regione Basilicata ha già una legge d'incentivazione nel settore del turismo per dirigere ai Comuni la massa dei contributi finalizzata alla realizzazione di opere turistiche.

La Società dovrà disporre, quindi, di capitali d'esercizio, di contributi regionali finanziari, di deleghe amministrative per la cessione e l'acquisizione dei suoli, di criteri secondo i quali convenzionarsi con le forze di gestione (PP.SS., varie forme di associazionismo, imprenditori privati). I capitali saranno forniti dalla Regione e saranno appunto il fondo di dotazione e tutti i flussi finanziari provenienti dalle leggi e dal bilancio comunale come detto al paragrafo precedente.

Le deleghe agli espropri saranno concesse dai Comuni in forza della legge 865 e della legge 10/77 nell'ambito dei piani di attuazione.

I criteri secondo cui convenzionarsi con le forze imprenditoriali, pubbliche e private, per la realizzazione e la gestione o la sola gestione dei programmi saranno elaborati dalla Comunità Montana e dovranno prevedere il modo di partecipazione delle forze aggregate in relazione all'apporto di capitale, alla restituzione del mutuo, alla gestione dell'attività nonché le eventuali cessioni dei beni realizzati alla società stessa oppure la restituzione dei capitali, magari rivalutati, in cambio dell'acquisizione del bene realizzato.

Quindi, analogamente a quanto avviene in occasione di alienazione di un

alloggio costruito in area di 167 con contributi dello Stato (legge 865 art. 35) la Comunità Montana dovrà elaborare i criteri da applicare alle eventuali convenzioni fra la Società e le varie forze di gestione aggregate alla Società stessa.

La Società così identificata programma, progetta, realizza, nell'ambito di un Piano elaborato dalla Comunità Montana e definito da questa fin'anche per ciò che concerne i ruoli ed i metodi di partecipazione degli imprenditori pubblici e privati: si ha così lo strumento di governo per il raggiungimento degli obiettivi posti a monte e che sostanzialmente colgono alcune finalità politiche inerenti la valorizzazione degli Enti elettivi perché possano dirigere i capitali pubblici e privati secondo programmi che integrino le economie ed identifichino gli attori. Infatti in tale contesto evidenziare la congruità delle indicazioni fornite in questa relazione e quelle fornite dalla Regione Basilicata tramite i Progetti-obiettivo e l'ipotesi di assetto territoriale significa valorizzare il rapporto tra entità regionale ed entità sub-regionale che è fondato su un ruolo di orientamento e coordinamento da parte dell'Ente Regione e di verifiche e specificazioni di programmi da parte dell'Ente sub-regionale.

Ciò identifica momenti operativi e comportamenti politici adeguati esplicitando i quali all'Ente Regione compete la emanazione di leggi e decreti di finanziamento finalizzati alla realizzazione di progetto integrati mentre alle Comunità Montane e complessivamente ai nuovi ambiti di programmazione sub-regionale, competono l'elaborazione di un telaio programmatico di riferimento generale attuabile secondo progetti integrati di sviluppo nonché l'identificazione, con i Comuni, di strumenti adeguati alla gestione coordinata dei medesimi.

Il ruolo dei Comuni s'identifica, perciò, nella partecipazione all'elaborazione, a livello di Comunità Montana, delle ipotesi di sviluppo e spetta poi ad essi il compito di educare i propri programmi alle ipotesi elaborate.

Le PP.SS., le forze di gestione di base organizzate, l'imprenditoria privata, assumeranno un ruolo tecnico di attuazione del programma ed, in particolare, le PP.SS. potranno, assumendo il coordinamento a tale livello, qualificarsi quali strumenti attuativi di una politica regionale di riassetto del territorio.

È doveroso aggiungere che la recente legge 382, se delega e decentra poteri agli Enti elettivi di base, esige, per la esercitazione degli stessi, capacità tecniche ed adeguate attrezzature: nella realtà territoriale di Basilicata lo stimolo all'aggregazione ed alla associazione di tutte le strutture è certamente la risposta politica alle necessità imposte dalla legge.